|  |
| --- |
| **STATUTO DELLA FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE E CASA HERMES** |
| **Premesse**  La Fondazione "Opere Laiche Lauretane" deriva dalla trasformazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Marche n. 5 del 26 febbraio 2008, dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) "Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes" di Loreto. L'Ente "Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes" è stato costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 144 del 06.08.1998, per fusione, ai sensi dell'art. 58 della Legge 17.07.1980 n. 6972, delle I.P.A.B. "Opere Laiche Lauretane" e "Pia Casa di Ricovero Hermes". Le Opere Laiche Lauretane vennero costituite il 1°luglio 1934, a seguito della soppressione del Pio Istituto della S. Casa di Loreto, in applicazione dell’art. 27 del Concordato tra lo Stato italiano e la S. Sede approvato con l. 27.05.1929 n. 810, che sancì tra l'altro lo scorporo dall'ambito ecclesiastico delle “attività meramente laiche" (ospedale, acquedotto, pubblica assistenza), con relative dotazioni patrimoniali, da affidarsi ad apposito ente, poi costituito e denominato Opere Laiche Lauretane con R. D. del 28.08.1935. La Pia Casa di Ricovero Hermes, fondata il 15.05.1856 dal benemerito P. Luigi Hermes di Ulft in Olanda, minore conventuale, penitenziere apostolico nella Basilica della Città di Loreto e da lui nominata erede con testamento del 14.12.1871, venne eretta in ente morale con R.D. del 15.10.1876. La Fondazione provvederà anche a conservare, all'interno della struttura, la cappella per il culto. |
| **Articolo 1 - Costituzione e sede**  1. E' costituita la "Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes" per trasformazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale Marche n. 5 del 26 febbraio 2008, dell’IPAB "Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane & Pia Casa Hermes" di Loreto, con la quale, quindi è in rapporto di completa continuità soggettiva.  2. La Fondazione opera senza alcuna finalità di lucro ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia di fondazioni di diritto privato.  3. La Fondazione ha sede a Loreto (AN) in Via Marconi 21. |
| **Articolo 2 – Scopi istituzionali**    1. La Fondazione persegue obiettivi di solidarietà sociale volti a favorire l’inclusione e la tutela delle persone residenti o domiciliate nel territorio del Comune di Loreto che si trovano in condizioni di difficoltà ed emarginazione per ragioni di indigenza, di età avanzata o a causa di problematiche di discriminazione o disagio da qualsiasi causa determinate.  2. A tal fine La Fondazione promuove e sostiene lo sviluppo di azioni mirate alla realizzazione di:  a) attività volte a favorire l’inclusione ed il sostegno a persone anziane autosufficienti e non anche attraverso la gestione di strutture residenziali;  b) iniziative di assistenza a soggetti diversamente abili presso strutture dedicate – come l’attuale centro comunale denominato “Centro Alice” e attività analoghe - gestite in proprio o tramite convenzioni;  c) attività volte a favorire il raggiungimento di obiettivi educativi e formativi in ambito scolastico a favore di minori e giovani studenti meritevoli che versino in condizioni di difficoltà economica e sociale, anche mediante l’assegnazione di borse di studio;  d) attività di prevenzione, assistenza e di sostegno in favore di persone in difficoltà per motivi legati alla loro condizione di genere, giuridica, psicologica, sociale ed economica anche mediante interventi di assistenza domiciliare.  3. Le finalità di cui al precedente comma possono essere perseguite dalla Fondazione direttamente mediante la progettazione, la realizzazione e la gestione delle attività e servizi di cui sopra, indirettamente collaborando con persone, organismi ed istituzioni pubbliche o private aventi lo scopo di contribuire significativamente al raggiungimento dei medesimi obiettivi o mediante l’erogazione di denaro o la prestazione di servizi.  4. La Fondazione può, inoltre, sostenere attività culturali, educative, sportive e ricreative promosse dall’Amministrazione Comunale di Loreto o da altre associazioni locali, anche mediante l’erogazione di contributi, privilegiando, in ogni caso, le attività socio – assistenziali.  5. Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo la Fondazione può porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione, di informazione e di approfondimento culturale e scientifico destinata alla cittadinanza ed agli operatori di settore sulle tematiche oggetto di intervento da parte dell’ente, nonché promuovere le attività di formazione rivolte ai soggetti fruitori delle azioni e dei servizi dalla stessa erogati.  6. Ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali di cui al presente articolo il Consiglio di Amministrazione all’inizio di ciascun anno determina il proprio programma di attività, fissandone le priorità, i destinatari e le modalità, tenuti presenti gli equilibri di bilancio.  7. Il programma viene trasmesso al Sindaco che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato, tenendo conto degli indirizzi programmatici già indicati ai consiglieri al momento della nomina. L’approvazione del programma da parte dl Consiglio di Amministrazione deve indicare i motivi per i quali l’organo deliberativo della Fondazione ha eventualmente ritenuto di non conformarsi al predetto parere. |
| **Articolo 3 – Patrimonio**  1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili già conferiti originariamente in proprietà all’Ente da cui sorge la Fondazione, modificato dalle successive acquisizioni e dismissioni, così come dettagliatamente risultante dall’apposito inventario redatto per la trasformazione in Fondazione. Fa parte del Patrimonio indisponibile della Fondazione tutto il complesso dei beni originariamente riportati nell’inventario allegato all’atto di divisione rogato il 16 febbraio 1935 e destinato al perseguimento e realizzazione delle finalità istituzionali e degli scopi statutari.  2. Gli amministratori hanno l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità della sua trasformazione. |
| **Articolo 4 – Mezzi Finanziari**  1. La Fondazione realizza i propri fini istituzionali con le seguenti entrate:  a. redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;  b. redditi provenienti dall’esercizio di attività commerciali ed agricole;  c. rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l’esercizio delle proprie attività istituzionali;  d. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private.  e. la gestione della struttura residenziale denominata "Casa Hermes" e ciò nel pieno rispetto della volontà del suo fondatore, il benemerito Padre Luigi Hermes di UIft, affinché sia assicurata, nel tempo, la predetta volontà. |
| **Articolo 5 – Organi**  1. Sono organi della Fondazione:  a) Il Presidente;  b) Il Consiglio di Amministrazione;  c) Il Direttore Generale;  d) Il Sindaco Revisore. |
| **Articolo 6 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione**  1. - Il Consiglio è formato da cinque componenti compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti devono essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per la nomina a consigliere comunale, viene nominato dal titolare pro tempore della carica di Sindaco del Comune di Loreto. Un membro del Consiglio è designato dall’Arcivescovo di Loreto – Delegato Pontificio. I Consiglieri operano in piena autonomia e senza vincolo di mandato. All’atto della nomina il Sindaco di Loreto indica ai componenti del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi e le priorità che, nei limiti degli scopi statutari e delle risorse disponibili, orienteranno l’attività della Fondazione di cui all’articolo 2 del presente statuto per il periodo di durata del predetto organo.  2. Il Consiglio decade quando cessa, per qualsiasi causa, il mandato del Sindaco che lo ha nominato.  3. Dopo la scadenza e prima della nomina del nuovo consiglio quello uscente opera in regime di *prorogatio* e può svolgere solo attività di ordinaria amministrazione.  4. Il Consiglio nella prima seduta, che sarà convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, elegge il Presidente ed il Vice Presidente.  5. Il consigliere che cessi dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto, da precedente comma 1 e dura in carica fino alla scadenza dell’organo.  6. Il Consiglio potrà definire una indennità di carica o un gettone di presenza per il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione. I componenti degli organi deliberativi possono ricevere il rimborso delle spese effettuate per lo svolgimento delle proprie mansioni purché previamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e regolarmente documentate.  7. I componenti del Consiglio non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi, con esclusione di quello nominato su segnalazione dell’Arcivescovo Delegato Pontificio. Resta salva la possibilità di nomina del Consigliere che in uno dei due mandati non abbia superato la metà della naturale durata.  8. Qualora il titolare pro-tempore della carica di Sindaco di Loreto non provveda alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro quarantacinque giorni dal suo insediamento o qualora non provveda alla sostituzione dei componenti del predetto organismo entro quindici giorni dalla comunicazione della loro cessazione per dimissioni o per qualsiasi altra causa le predette nomine o sostituzioni verranno effettuate dal Presidente del Tribunale di Ancona in via esclusiva ed in piena autonomia. |
| **Articolo 7 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**  1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente quando lo giudichi opportuno ed ogni volta che ne venga richiesto dai due terzi dei suoi componenti.  2. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale con funzione di segretario verbalizzante; in caso di sua indisponibilità verbalizza il consigliere più giovane di età presente alla seduta.  3. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni naturali prima di quello fissato per la riunione, salvo nei casi d’urgenza nei quali sono sufficienti 48 ore.  4. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. 5. Le Deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.  6. Il processo verbale delle adunanze è sottoscritto da chi lo ha redatto e da chi ha presieduto la riunione.  7. La pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio avviene nella sede della Fondazione. Un elenco recante la data, il numero e l’oggetto delle deliberazioni assunte potrà essere trasmesso al Comune di Loreto per la pubblicazione al proprio Albo Pretorio.  8. I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e comunicata al titolare pro tempore della carica di Sindaco di Loreto per la sostituzione. |
| **Articolo 8 – Poteri del Consiglio di Amministrazione**  1. Il Consiglio di amministrazione ha competenze generali di ordinaria e straordinaria amministrazione, opera secondo criteri di trasparenza, economicità ed efficienza e, in particolare:  - programma l’attività della Fondazione, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità ed individuando le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento, tenendo conto delle indicazioni ricevute dal Sindaco di Loreto;  - determina i corrispettivi dei servizi a pagamento;  - approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio interessato e quello consuntivo;  - entro il 30 aprile di ciascun anno approva una relazione sull’attività dell’ente relativa all’esercizio precedente che trasmette in copia al Sindaco di Loreto e rende pubblica con le modalità ritenute più opportune;  - controlla l’andamento della gestione e verifica lo stato di realizzazione dei programmi e dei progetti;  - valuta la qualità dei servizi erogati ed assume le iniziative necessarie per il loro costante miglioramento;  - approva i regolamenti di funzionamento interno relativi alla gestione degli appalti ed alle assunzioni e tutti quelli ritenuti necessari al più efficiente funzionamento dell’ente;  - nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone preventivamente funzioni e competenze; - nomina e revoca l’organo di revisione contabile;  - ratifica le disposizioni presidenziali, assunte per motivi d’urgenza;  - delibera l’accettazione di eredità, legati e donazioni, l’acquisto e l’alienazione di beni mobili e immobili e l’iscrizione su questi di vincoli pregiudiziali;  - adotta le deliberazioni per promuovere azioni giudiziarie o resistere alle stesse;  - approva le modifiche allo Statuto dell’Ente. |
| **Articolo 9 (Incompatibilità)**  1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione:  a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;  b) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti;  c) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo o che ricoprono la carica di Presidente, Assessore o Consigliere Regionale;  d) coloro che ricoprono la carica di Presidente, Assessore o Consigliere Provinciale;  e) coloro che ricoprono nelle Amministrazioni Comunali la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere;  f) il Presidente e i componenti gli organi dei Consorzi di Comuni, delle Unioni di Comuni o di altre forme associative di enti pubblici e delle aziende speciali, operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;  g) il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i Segretari e i Direttori Generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;  h) gli amministratori delle organizzazioni non lucrative, pubbliche o private, che beneficiano di erogazioni da parte della Fondazione, nonché il coniuge dei medesimi amministratori;  i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;  l) chi svolge la funzione di Sindaco Revisore presso la Fondazione o ha svolto tale funzione nei trentasei mesi precedenti.  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio. |
| **Articolo 10 – Il Presidente**  1) Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Consiglio, nella seduta di insediamento, con la presenza di tutti i componenti e con voto favorevole della maggioranza assoluta.  2) Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, ne sorveglia l’andamento generale ed in particolare: - Convoca e presiede il Consiglio, stabilendo l’ordine del giorno; - Sovrintende all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio.  3) In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il Consigliere più anziano di età.  4) Almeno tre consiglieri possono proporre una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente. Qualora la mozione venga approvata dalla totalità dei consiglieri, con voto palese, il Presidente decade dalla carica ed il Consiglio provvede immediatamente alla nomina del nuovo Presidente. |
| **Articolo 11 – Il Direttore Generale**  1) Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio che ne determina il corrispettivo e la durata in carica. Se il Consiglio che ha effettuato la nomina decade il Direttore Generale rimane in carica fino a che il nuovo Consiglio decida di confermalo o di nominare un nuovo Direttore Generale.  2) Il Direttore Generale è a capo della struttura operativa della Fondazione, è il capo del personale e svolge le funzioni dirigenziali specificate in apposito Regolamento.  3) Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio della Fondazione. |
| **Articolo 12 – Il Sindaco Revisore**  1. Il Sindaco Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione su una terna proposta dal Presidente;  2. Il Sindaco Revisore deve essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.  3. Il Sindaco Revisore resta in carica per tre esercizi, scade alla data della decisione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e non può essere rinominato per più di due mandati consecutivi.  4. Il Sindaco revisore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:   1. esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio preventivo e sul bilancio d’esercizio; 2. verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 3. verifica se il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 4. in caso di riscontro di gravi irregolarità, le evidenzia con una relazione trasmessa al Presidente; e. partecipa su invito del Consiglio, senza diritto di voto, alle sedute del medesimo quando lo stesso Consiglio lo ritenga necessario;   5. Al revisore spetta un compenso annuo determinato dal Consiglio. |
| **Articolo 13 – Contabilità e bilancio**    1) L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.  2) Al termine di ogni esercizio, e comunque entro 120 (centoventi giorni) dalla sua chiusura, il Responsabile della Ragioneria coadiuvato dal Direttore, redige il bilancio di esercizio e la relativa relazione sull’attività svolta, avendo cura di attenersi alle direttive del Presidente e alle regole di ordinata contabilità.  3) Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della Ragioneria, coadiuvato dal Direttore, predispone il bilancio preventivo annuale.  4) Il servizio di cassa è affidato ad un istituto bancario presente nel territorio comunale di notoria solidità, designato dal Consiglio. |
| **Articolo 14 – Scioglimento o estinzione**   1. 1) In caso di scioglimento o estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione il patrimonio della stessa viene devoluto al Comune di Loreto, il quale lo utilizzerà per le stesse finalità che caratterizzano la Fondazione. |
| **Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie**  1) Ai dipendenti che erano in servizio a tempo indeterminato alla data della trasformazione in Fondazione di diritto privato continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all'atto della trasformazione dell'Ente da cui deriva la fondazione.  2) Le modifiche del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previa intesa con il Sindaco del Comune di Loreto.  3) Il Consiglio Direttivo ed Comitato Esecutivo in carica al momento dell’approvazione delle modifiche al vigente statuto continueranno a svolgere le rispettive attribuzioni ed opereranno con un massimo di nove ed un minimo di cinque componenti fino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune di Loreto che ha effettuato le nomine. Dopo la scadenza del mandato del Sindaco del Comune di Loreto che ha effettuato le nomine e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione il Consiglio Direttivo ed Comitato Esecutivo continueranno ad operare in regime di *prorogatio* svolgendo esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.  4) Le altre disposizioni del presente statuto, a modifica di quello vigente, entrano in vigore subito dopo l’approvazione da parte del competente organo regionale compatibilmente con quanto previsto dal comma precedente. +  5) Il sindaco revisore in carica al momento della modifica del comma 3 dell’articolo 12 dello statuto scadrà alla data della decisione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio del terzo esercizio del suo mandato. |
| *Testo risultante dalle modifiche apportate con le delibere n. 29 del 28/02/2014, n. 31 del 05/03/2014, n. 69 del 3/4/2014, n. 101 del 27/5/2014, n. 115 dell’8/7/2014, n. 149 del 02/10/2014, n. 71 del 12/5/2016 e n. 118 del18/12/2018* |